

SCUOLA DELL' INFANZIA

"FULVIO SBARRETTI"
Casebasse

(dislocata temporaneamente nella struttura della scuola di Nocera Stazione)

A.s. 2018/2019

VIGILANZA SUGLI ALLIEVI

Destinatari:

- tutto il personale docente (assunto a tempo indeterminato o determinato)
- tutto il personale A.T.A. o collaboratori scolastici incaricati dal D.S.G.A. (assunti a tempo indeterminato o determinato)

ORARIO ATTIVITA' SCOLASTICA:

le attività iniziano alle ore 8.30 e terminano alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì
l'ingresso avviene tra le 8,30 e le 9,30
l'uscita avviene tra le 15,00 e le 16,30

A) Entrata a scuola

L'art. 29, comma 5 del CCNL 29/11/2007 stabilisce che i docenti "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Pertanto, se l'alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni risponde il docente.

Se l'infortunio si verifica prima che il docente abbia assunto l'onere di vigilanza, cioè prima che l'alunno sia entrato in classe, specie se si è consentito l'ingresso anticipato a scuola, risponde il collaboratore scolastico addetto alla vigilanza nella scuola.

A tal proposito si rammenta che l'ingresso anticipato o posticipato è consentito solo con autorizzazione rilasciata dal D.S. ed in presenza del servizio di pre-post scuola.

B) Uscita da scuola

Sulla scuola grava la responsabilità della vigilanza degli alunni minori dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando tale vigilanza non si sostituisca a quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento al termine delle attività scolastiche (ivi inclusi gli accompagnatori del servizio di trasporto scolastico).

E' necessario pertanto che i genitori dichiarino mediante compilazione dell'apposito modello a chi delegano la loro consegna, ma se i genitori o la persona delegata tardassero ad arrivare, l'alunno non può essere lasciato senza vigilanza.

C) Vigilanza in classe

La vigilanza in classe è compito esclusivo del docente; in caso di incidente di cui è vittima l'alunno, egli deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e simili. Gli insegnanti in compresenza dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità; in caso di attività svolte con modalità di gruppo di livello, di età o quant'altro, i docenti vigileranno sugli alunni negli spazi definiti come propria classe. In caso di progetti svolti con approvazione del Collegio Docenti, gli esperti chiamati a tenere lezioni in classe sono tenuti alle stesse responsabilità dei docenti. I collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti durante l'orario di servizio per ciò che riguarda la vigilanza dei bambini ai servizi igienici.

D) Vigilanza durante le uscite didattiche

La vigilanza è altresì dovuta per i periodi di affidamento durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, i quali sono a tutti gli effetti assimilati all'attività didattica. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto. I collaboratori scolastici dovranno accompagnare la sezione nelle uscite sul territorio effettuate nell'orario scolastico. Gli insegnanti e gli accompagnatori sono tenuti a vigilare sull'incolumità degli alunni poiché tutti sono corresponsabili. In caso di partecipazione di alunni portatori di handicap dovrà essere possibilmente prevista la presenza del docente di sostegno assegnato.

E) Quando l'insegnante si allontana dalla classe

Nel caso in cui il docente si allontani per validi motivi dall'aula o da altro ambiente della scuola in cui si trova la classe, per breve tempo e non allontanandosi dall'istituto, deve farsi sostituire da personale qualificato (docente in compresenza o collaboratore scolastico).

F) Vigilanza durante il periodo mensa

La vigilanza durante il periodo mensa è affidata ai docenti in servizio che saranno coadiuvati dal collaboratore in servizio in quanto trattasi di minori non pienamente autosufficienti.

G) Vigilanza sui portatori di H

La vigilanza sui bambini certificati come portatori di handicap è assicurata dal docente di sostegno o educatore o personale assegnato dal Comune, qualora ve ne fossero, o dal docente di classe coadiuvato dal collaboratore scolastico in servizio.